

**EVENTO ALLUVIONALE 29 e 30 ottobre 2004 e novembre 2005  
PROVINCIE DI AREZZO, GROSSETO, SIENA  
DISPOSIZIONI GENERALI  
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI IMMOBILI NON DANNEGGIATI MA  
DICHIARATI INAGIBILI**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'articolo 1 comma 3 lett. b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9/03/2006, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei proprietari di beni immobili "prima casa" dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi del 29-30 ottobre 2004 e novembre 2005 nelle Province di Arezzo Grosseto e Siena.

**Contributi per immobili inagibili**

**1 - Accertamento**

Anche al di fuori delle ipotesi di danno di cui all'allegato A, sono concessi contributi esclusivamente ai proprietari di beni immobili "prima casa" dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi per i quali è attivata la procedura contributiva, nel limite strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità. Ai fini della concessione del contributo rilevano le ipotesi di inagibilità totale, oppure parziale nei limiti in cui pregiudichino la abitabilità dell'immobile.

Per gli immobili "prima casa" dichiarati inagibili, i Comuni provvedono d'ufficio, entro il 30/10/2006, a definire sulla base di apposita relazione tecnica, la ripristinabilità delle condizioni di sicurezza tramite interventi a cura e spese dei privati proprietari. In tale caso i Comuni individuano anche il tipo di interventi strettamente necessari per la revoca del provvedimento di inagibilità.

Di tali valutazioni i Comuni danno comunicazione agli interessati e alla Regione nei successivi 10 giorni.

**2. Valore del danno e determinazione del contributo**

Il valore del danno è costituito dal costo degli interventi strettamente funzionali alla revoca dei provvedimenti di inagibilità. Il contributo è calcolato applicando la percentuale del 75% del valore del danno, nel limite massimo di euro 35.000,00;

**3 - Procedura**

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, i proprietari presentano la domanda per la concessione del contributo, unitamente alla perizia per la quantificazione delle spese per l'esecuzione dei lavori definiti dal Comune.

Il Comune verifica che gli interventi proposti e periziati siano strettamente funzionali alla revoca dei provvedimenti di inagibilità, e la congruità economica della perizia.

Il Comune ammette a contributo i privati interessati applicando quanto previsto al punto 2 e ne da comunicazione al Commissario.

Al termine dei lavori, i privati ne danno comunicazione al Comune inviando la documentazione giustificativa della spesa.

Il Comune verifica la documentazione contabile, accerta il rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori previsti per l'esecuzione dei lavori, nonché l'esecuzione degli stessi in conformità al progetto autorizzato e per l'ammontare di spesa già previsto. I risultati delle

verifiche e la documentazione giustificativa della spesa sono trasmessi al Commissario per l'erogazione del contributo.  
Il Comune entro 30 giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie, liquida l'importo del contributo ai beneficiari, dandone comunicazione al Commissario.